



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA
C.F.00453970873

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 32 del 29/09/2021

Riferita alla Proposta N. 43

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RIGUARDANTE I CRITERI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 22 DELLA L.R. 16/2016, MODIFICATO DALL'ART. 17 DELLA L.R. 23/21 PER LA CESSIONE DI CUBATURA E TRASFERIMENTO DI VOLUMETRIE.

L'anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di Settembre alle ore 20:33 e seg. nella Casa comunale e nella consueta sala delle adunanze del comune. Convocato il Consiglio con avviso, prot. N.38712 del 24.09.2021, trasmesso ai consiglieri ai sensi della normativa vigente, il medesimo si è riunito:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	BASILE EUGENIO	X		9	BRUNO GIUSEPPE EMMANUELE	X	
2	TROVATO SANTO	X		10	D'AQUINO GIOVANNI		X
3	SCIACCA DARIO SEBASTIANO		X	11	PETRALIA GIOVANNI	X	
4	CAMMISA SALVATORE ALESSANDRO	X		12	GULLOTTO PIETRO	X	
5	FIGLIO SIMONA AGATA	X		13	GUGLIOTTA MICHELE	X	
6	BERTOLO NICOLA ALFIO	X		14	BOTTINO DARAKHSHAN GHALATI MORTAZA	X	
7	COCO EUGENIO SIMONE	X		15	PAPPALARDO LUCA	X	
8	GUGLIELMINO ANTONIO LUCIANO	X		16	ALBANI GIOVANNI		X

PRESENTI: 13

ASSENTI: 3

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il dott. Nicola Alfio Bertolo, partecipa alla seduta Il Segretario Generale Dott. Giovanni Spinella.

La Seduta pubblica in diretta streaming.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Tenuto conto che Il Presidente del Consiglio Nicola Alfio Bertolo procede a dare la lettura dell'oggetto della proposta di deliberazione concernente: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RIGUARDANTE I CRITERI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 22 DELLA L.R. 16/2016, MODIFICATO DALL'ART. 17 DELLA L.R. 23/21 PER LA CESSIONE DI CUBATURA E TRASFERIMENTO DI VOLUMETRIE.

Sentito l'intervento dell'Incaricato di Funzioni Dirigenziali del 4° Settore Governo del Territorio Ing. Salvatore Faro, il quale su invito del Presidente del Consiglio Comunale relaziona sull'argomento;

Esce dall'aula il Consigliere Coco e rientra;

Sentito l'intervento del Consigliere Trovato;

Entra in aula il Consigliere Sciacca. Presenti n. 14;

Sentiti l'intervento del Consigliere Petralia e dei ripetuti interventi del Consigliere Trovato;

Sentiti, altresì, gli interventi dell'Incaricato di Funzioni Dirigenziali del 4° Settore Governo del Territorio Ing. Salvatore Faro e del sig. Sindaco i quali forniscono dei chiarimenti;

Esce dall'aula il Consigliere Coco. Presenti n. 13;

Dato atto che il Presidente del Consiglio sostituisce lo scrutatore Coco con il Consigliere Gullotto;

Visto il verbale n. 14 del 28.09.2021 della prima Commissione Consiliare Permanente;

Visto l'esito della votazione palese per alzata di mano, indetta dal Presidente del Consiglio Comunale sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, che viene approvata dai Consiglieri Comunali con n.10 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Trovato, Bruno, Basile);

Dato atto che la trascrizione del presente verbale, allegato alla presente, sarà pubblicata sul Sito Internet come previsto dall'art. 18 comma 2 della L.R. 11/12/2008 n.22, modificata dall'art.6 L.R. 26/06/2015.

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, che qui si intende integralmente trascritta.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RIGUARDANTE I CRITERI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 22 DELLA L.R. 16/2016, MODIFICATO DALL'ART. 17 DELLA L.R. 23/21 PER LA CESSIONE DI CUBATURA E TRASFERIMENTO DI VOLUMETRIE.

PREMESSO

Che l'art. 22 della L.R. 16/2016 dal titolo "*Cessione di cubatura e trasferimento di volumetrie*" prevede:

"1. Ai fini della cessione dei diritti edificatori, di cubatura e di trasferimento di volumetrie, si applica quanto previsto <dall'art. 5 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modifiche dall'art. 1 della legge 12 luglio 2011, n. 106>, per la delocalizzazione delle volumetrie in aree e zone diverse ma comunque compatibili per destinazione urbanistica e tipologia edilizia."

Che l'art. 17 della L.R. 23/2021 dal titolo "*Modifiche all'art.22 della legge regionale 10 agosto 2016, n.16*"prevede :

"1. all'articolo 22 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti;

Ibis. Nel rispetto delle destinazioni di zona come individuate dagli strumenti urbanistici generali ed attuativi e delle categorie funzionali di cui all'articolo 23ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, i comuni nelle more dell'approvazione dl PUG, possono disciplinare gli ambiti di applicazione ed eventuali limitazioni alle disposizioni di cui al comma 1, mediante l'approvazione con delibera di consiglio comunale di specifico regolamento per il trasferimento di diritti edificatori.

I ter. Omissis

I quater. Ai fini del trasferimento di diritti edificatori previsto dal presente articolo, i comuni nell'ambito del proprio territorio possono autorizzare la delocalizzazione di volume sino al 100 per cento del volume ammissibile nella zona omogenea di destinazione finale.

I quinqes. Omissis

I sexies. Omissis

RITENUTO che ai sensi del sopracitato comma 1bis dell'art. 17 della L.R. 23/21 è opportuno disciplinare gli ambiti di applicazione della cessione di cubatura e del trasferimento di volumetrie per evitare discrezionalità applicativa e fornire un orientamento univoco e senza incertezze.

TENUTO CONTO che la cessione di cubatura e il trasferimento di volumetrie non produce realizzazione di nuovo carico urbanistico ed evita il consumo suolo ciò nel rispetto dei principi dettati dall'art. 1 della L.R. 19/20 che promuove la tutela del suolo e delle sue funzioni e la tutela dell'ambiente, del paesaggio e delle attività agricole.

VISTA l'allegato schema di Regolamento riguardante i criteri per l'attuazione dell'art. 22 della L.R. 16/2016, modificato dall'art. 17 della L.R. 23/21, per la cessione di cubatura e trasferimento di volumetrie di cui all'art. 5 comma 1 lettera c) della legge n° 106/2011 predisposto dal IV Settore Governo del Territorio;

VISTO il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modifiche dall'art. 1 della legge 12 luglio 2011, n. 106;

VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 16;

VISTA la legge regionale 13 agosto 2020, n. 19;

VISTA la legge regionale 6 agosto 2021, n. 23

RITENUTA la competenza del Consiglio Comunale in materia urbanistica, nonché in materia di regolamenti ai sensi del comma 2 dell'art. 32 della L. 142/90 recepita in Sicilia con l'art. 1 c. 1 lett. e) della L.R. 48/01 e s.m.i.;

SI PROPONE

1. L'approvazione dell'allegato schema di Regolamento riguardante i criteri per l'attuazione dell'art. 22 della L.R. 16/2016, modificato dall'art. 17 della L.R. 23/21, per la cessione di cubatura e trasferimento di volumetrie di cui all'art. 5 comma 1 lettera c) della legge n° 106/2011;
2. Dare atto che con la delibera di adozione di competenza del Consiglio Comunale viene abrogata ogni altra previgente norma locale in contrasto con il Regolamento approvato;
3. Dare atto che il presente provvedimento non comporta onere finanziario a carico del Bilancio Comunale.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Nicola Alfio Bertolo

Il Segretario Generale
Dott. Giovanni Spinella



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Città Metropolitana di Catania

4° Settore Governo del Territorio

**REGOLAMENTO RIGUARDANTE I CRITERI DI
CESSIONE DI CUBATURA E TRASFERIMENTO DI
VOLUMETRIA AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA L.R.
16/16, INTEGRATO DALL'ART. 17 DELLA L.R. 23/21.**

**REGOLAMENTO RIGUARDANTE I CRITERI DI CESSIONE DI CUBATURA E
TRASFERIMENTO DI VOLUMETRIA AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA L.R.
16/16,INTEGRATO DALL'ART. 17 DELLA L.R. 23/21.**

ART. 1 – DEFINIZIONI

1. Area di origine = area che cede i diritti edificatori
2. Area di destinazione = Area che accoglie e utilizza i diritti edificatori provenienti dall'area di origine.

ART. 2 - CRITERI GENERALI

Il trasferimento di cubatura può avvenire nei seguenti casi :

1. L'area di origine e l'area di destinazione sono di proprietà del soggetto che richiede il permesso di costruire al momento del rilascio del permesso medesimo.
2. La cubatura afferente l'area di origine è di proprietà del soggetto che richiede il permesso di costruire già proprietario dell'area di destinazione.
3. L'area di origine può cedere cubatura per destinazioni in essa e nell'area di destinazione consentite.
4. E' consentito il trasferimento parziale della cubatura dell'area di origine all'area di destinazione.
5. L'edificazione nell'area di destinazione deve rispettare tutti gli indici ed i parametri previsti per la stessa dal vigente PRG, fatta eccezione per la volumetria.
6. Le aree con livelli di tutela 1, 2 e 3 del Piano Paesaggistico degli ambiti 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 ricadenti nella Provincia di Catania adottato con decreto assessoriale n. 031/gab del 3 ottobre 2018, possono essere utilizzate come aree di origine.
7. Non possono essere utilizzate come aree di destinazione quelle con livello di tutela 3 del Piano Paesaggistico degli ambiti 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 ricadenti nella Provincia di Catania adottato con decreto assessoriale n. 031/gab del 3 ottobre 2018
8. Non costituiscono aree origine o di destinazione le aree ricadenti all'interno delle ZTO A1, A2 ed A3 (centro storico).

**ART. 3. NORME GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE COSTRUZIONI
UTILIZZANDO LA "CESSIONE DI CUBATURA" IN ZTO DIVERSE DALLA ZONA AGRICOLA**

1. Nelle ZTO B, C, D e G, la cessione dei diritti edificatori con trasferimento di cubatura è sempre ammessa nell'ambito di aree tra loro limitrofe con identica destinazione urbanistica.
2. Nelle ZTO B, C, D e G, la cessione dei diritti edificatori con trasferimento di cubatura è altresì ammessa reciprocamente tra aree non limitrofe basta che viene rispettata la stessa ZTO ovvero B1 con B1, B2 con B2, B1 con B2, C1 con C1, C2 con C2, C3 con C3, C4 con C4, CR con CR, C1 con C2, C1 con C3, C1 con C4, C1 con CR, C2 con C3, C2 con C4, C2 con CR, C3 con C4, C3 con CR, C4 con CR, D1 con D2 e G con G.
3. Nelle aree di destinazione si può trasferire cubatura fino al 100 per cento della cubatura ammissibile, ovvero si può avere un indice di edificabilità massimo pari al doppio di quello previsto per ogni singola ZTO.
4. Nelle aree ricadenti in ZTO C, sottoposte a piano di lottizzazione, nel caso di trasferimento di cubatura, nelle aree di destinazione devono essere previste anche le opere di urbanizzazione

scaturenti dalla cubatura trasferita, salvo che le aree di origine non siano già state sottoposte a piano esecutivo.

ART. 4. NORME GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE COSTRUZIONI UTILIZZANDO LA “CESSIONE DI CUBATURA” IN ZONA AGRICOLA (ZTO “E”)

1. Fra aree origine e le aree di destinazione ricadenti in zona agricola la cessione di cubatura è sempre ammissibile, con i limiti che seguono:
 - a. La cessione di cubatura può avvenire solo per destinazioni residenziali.
 - b. L'area di destinazione non può avere superficie inferiore a 5000 mq, al fine di garantirne la natura agricola;
 - c. L'indice di densità fondiaria residenziale nell'area di destinazione non deve superare 0,06 mc/mq.
2. L'area di destinazione dovrà essere accessibile da viabilità pubblica esistente, evitando la realizzazione di nuove opere di urbanizzazione che configurano lottizzazioni vietate in zona agricola.

ART. 5 – TRASFERIMENTO DI VOLUMETRIA DI FABBRICATI ESISTENTI OGGETTO DI DEMOLIZIONE

1. Il trasferimento di volumetrie derivanti dalla demolizione di fabbricati esistenti e regolarmente assenti, anche con titolo edilizio in sanatoria, è sempre ammissibile nell'ambito del lotto di pertinenza dei fabbricati medesimi nel rispetto delle distanze legali dai confini e tra fabbricati e dell'altezza massima previsti per la ZTO di destinazione della volumetria.
2. Nel caso che il fabbricato che origina volumetria, regolarmente assentito, ed il suo lotto di pertinenza ricadono in zona vincolata o non edificabile la medesima volumetria può essere ricostruita nella stessa area di sedime del fabbricato esistente, con il rispetto della sagoma e dei prospetti.
3. Nel caso che il lotto di pertinenza del fabbricato che origina volumetria, regolarmente assentito, ha potenzialità edificatoria e lo stesso non sia già stato asservito al fabbricato medesimo, la volumetria del fabbricato demolito può essere sommata alla cubatura derivante dalla potenzialità edificatoria del lotto di pertinenza a condizione che vengano rispettati tutti i parametri previsti dal PRG per la ZTO in cui dovrà essere realizzato il nuovo fabbricato, ad eccezione della cubatura che comunque non può essere superiore al 100 per cento di quella prevista dallo strumento urbanistico per la ZTO medesima.
4. Nel caso di fabbricati ricadenti all'interno di aree di inedificabilità assoluta (area di rispetto cimiteriale, boschi, faglia, ecc) la volumetria di fabbricati esistenti e regolarmente assentiti, anche con titolo edilizio in sanatoria, può essere trasferita in altre Z.T.O. ove è ammessa la destinazione d'uso del fabbricato che origina la volumetria, escluso le zone “E”, nel rispetto dei parametri edilizi prescritti per la ZTO dell'area di destinazione, fatta salva la cubatura. La predetta volumetria può anche essere utilizzata per ampliamento e/o sopraelevazione di fabbricati esistenti, regolarmente assentiti, anche con titolo edilizio in sanatoria, sempre nel rispetto dei parametri edilizi prescritti per la ZTO dell'area di destinazione, escluso le zone “E”, fatta salva la cubatura.
5. Il trasferimento di volumetria non è consentito nella ZTO “A”.
6. In ogni caso il carico volumetrico per ogni singolo lotto oggetto di destinazione di cubatura non può determinare un indice di edificabilità superiore al doppio di quello previsto per la ZTO in cui il lotto medesimo stesso ricade.

7. Il permesso di costruire per tutti gli interventi di trasferimento di volumetria verrà rilasciato dopo che il richiedente ha dimostrato l'avvenuta demolizione del fabbricato di origine tramite perizia giurata corredata da documentazione fotografica.

ART. 6 - CONDIZIONI PER ESERCITARE IL DIRITTO

Il diritto di cessione di cubatura e di trasferimento di volumetria è esercitabile previo atto pubblico da stipulare prima del rilascio del permesso di costruire.



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

C.F.00453970873

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 43 DEL 24/09/2021

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO RIGUARDANTE I CRITERI PER
L'ATTUAZIONE DELL'ART. 22 DELLA L.R. 16/2016, MODIFICATO
DALL'ART. 17 DELLA L.R. 23/21 PER LA CESSIONE DI CUBATURA E**

OGGETTO: TRASFERIMENTO DI VOLUMETRIE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Sottoscritto Responsabile del S4. SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Visto il contenuto dell'istruttoria della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 a all'art. 1, comma 1, lettera i, della L.R. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica nella proposta in all'oggetto.

24/09/2021

Il Dirigente
SALVATORE FARO / ArubaPEC S.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)

S4. SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 43 DEL 24/09/2021

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO RIGUARDANTE I CRITERI PER
L'ATTUAZIONE DELL'ART. 22 DELLA L.R. 16/2016, MODIFICATO
DALL'ART. 17 DELLA L.R. 23/21 PER LA CESSIONE DI CUBATURA E**

OGGETTO: TRASFERIMENTO DI VOLUMETRIE.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile Settore di Ragioneria.

Visto l'art. 53 della legge n. 142/90 come recepito dalla legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che la proposta di deliberazione NON presenta profili contabili e/o patrimoniali si omette il parere contabile;

—

Il Responsabile

—
(parere sottoscritto digitalmente)

STRALCIO VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL

29/09/2021

Il Presidente: Punto 2 dell'Ordine del Giorno: **“Approvazione Regolamento riguardante i criteri per l’attuazione dell’art.22 della L.R.16/2016, modificato dall’art.17 della L.R.23/2021 per la cessione di cubatura e trasferimento di volumetrie”.**

Il Presidente dà la parola al dirigente ing. Faro

L’ing. Faro: “ La deliberazione che andiamo a trattare è riferita al trasferimento di cubatura. Le recenti normative urbanistiche in Sicilia, prima la l.r. 16 poi modificata dalla l.r.23 del 2021, prevede la possibilità di trasferire la cubatura tra le varie zone territoriali omogenee. In ultimo la l.r.23 ha chiarito ancora di più la problematica ed ha praticamente ha suggerito ai Comuni di applicare un apposita regolamentazione per il trasferimento di cubature e volumetrie. L’ufficio ha predisposto un Regolamento dove vengono previste le modalità per il trasferimento di cubatura tra le varie zone territoriali omogenee, nonché il trasferimento di volumetria nel caso di demolizione di fabbricati esistenti e la ricostruzione e degli stessi.”

Il Presidente dà la parola al Consigliere Trovato

Il Consigliere Trovato: “Faccio una premessa..., nemmeno questo atto è passato dalla IICCP..., mi pare che ormai stiamo prendendo questa corsia più veloce e accelerata..., quindi arriviamo sempre in aula a dovere sviscerare gli argomenti. Io credo che dobbiamo partire dal prg e sapere a che punto è..., perché non si ha traccia o notizia del prg che è giacente presso l’Assessorato al territorio di Palermo e non si sa nulla. Ritengo che..., questo Regolamento ovviamente prevede la possibilità di trasferire cubatura edilizia all’interno dell’intero territorio comunale, cioè noi possiamo trasferire un intera superficie di suolo da una punta all’altra della nostra città..., quindi significa che noi abbiamo Trappeto Madonnina come anche il centro..., quindi io questa superficie da Trappeto la posso portare la centro. Ritengo che ci sia anche uno squilibrio..., cosa voglio dire..., io ho una superficie in una zona che è meno prelibata di quella centrale e quindi io me la porto qui..., quindi è vero quello che dice nell’atto che la cessione di cubatura ed il trasferimento di volumetria non produce realizzazione di nuovo carico urbanistico ed evita il consumo di suolo nel rispetto dei principi dettati dall’art.1 della lg regionale 1920 che promuove la tutela del suolo e delle sue funzioni e la tutela dell’ambiente, del passaggio e delle attività agricole. Ma questo globalmente..., purché non venga superato il doppio di quella ammissibile nel lotto destinato. Ciò comporterà un notevole squilibrio nel caso in cui il prg prevede in una determinata zona ad esempio attrezzature a verde, scuole, parcheggi..., quindi potremmo entrare in contrasto con le stesse norme urbanistiche dettate dal prg di cui non si sa nulla. Quindi questo squilibrio..., in tal modo si avranno delle zone dove la dotazione di servizi, verde, parcheggi, scuole..., risulterà inferiore..., e un



gravoso aumento della popolazione, con evidenti squilibri nelle opere di urbanizzazione perché già il prg, quello che è stato depositato all'Assessorato, se lo è, già ha un margine di consumo di suolo pubblico maggiore, cioè è stata calcolata una popolazione maggiore rispetto a quella che prevedeva l'art. 19 o 20 che modificava i prg, cioè riduceva il consumo di suolo pubblico. Quindi globalmente ci siamo ma realmente facendo così un parametro del territorio intero, questo non va bene. Quindi, secondo me bisognava fare due zone; cosa voglio dire..., per esempio fare la zona di Trappeto e Pietro dell'Ova e fare la zona centrale. Queste superfici allocarle in due zone e non in un'unica zona. Perché in un'unica zona io..., un terreno che si trova al confine con Trecastagni, dove il valore è quello che è, me lo posso portare la centro dove magari (voce fuori microfono) è così ingegnere, lo squilibrio nasce sicuramente. Quindi io proporrei questo argomento, tanto non è un argomento che deve essere trattato per forza stasera, ma che venga vagliato dalla IICCP per discutere quanto detto da me..., e se i signori Consiglieri sono d'accordo cercare di modificare e creare due zone invece di un'unica zona. Sicuramente il valore di una zona periferica non è come quella centrale. Quindi io ho interesse ad acquistare una cubatura, una volumetria, in una zona dove si ha anche paura a costruire e portarmela al centro. Quindi lo squilibrio c'è..., anche perché non abbiamo il confronto con il prg; io non so ingegnere se lei conosce il prg o se questo lo ha fatto sulla scorta di quello che prevede la legge. Quindi sarebbe opportuno che la Commissione dettagliatamente vagliasse questo nuovo Regolamento.”

Il Presidente dà la parola al Consigliere Petralia

Il Consigliere Petralia: “Io credo che sia giusto che venga trattati dalla ICCP perché i regolamenti fanno parte delle materie di cui si occupa la ICCP. Quindi non credo che ci sia un errore..., e poi Consigliere prima ha chiesto il posto che gli Handicappati ai Presidenti di Commissioni. Magari mi fa una richiesta e magari (p.i.) alla II perché è di quella Commissione.”

Il Presidente dà la parola all'ing. Faro.

L'ing. Faro: “Io volevo dire che i trasferimenti di cubatura sono previste solo all'interno delle singole zone territoriali omogenee, ovvero zona B con zona B, zona C con zona C..., e così via. Quindi non è possibile che un terreno al confine con Trecastagni me lo trasferisco al centro, perché non fa parte della stessa zona territoriale omogenea uguale a quella del centro abitato.”

Il Consigliere Trovato: “E' chiaro che deve essere trasferita nella stessa zona omogenea, zona C con zona C, zona B con zona B, zona Cr con zona Cr, ma noi abbiamo anche in una zona periferica la zona B come abbiamo la zona C o la zona di recupero..., come i terreni agricoli che da tre passano a sei. Quindi l'omogeneità sono d'accordo ed è globalmente, però come le dicevo un lotto di terreno zona B di periferia me la porterei al centro o a Trappeto..., su questo punto..., non è che siamo contrari a questo, diciamo solo che secondo me andavano costruite due aree per meglio semplificare ed esserci maggiore omogeneità da una zona all'altra. Cioè, così facendo noi portiamo da una punta all'altra del paese questa cubatura.”

Il Presidente dà la parola al Sindaco, Bellia.



Il Sindaco: “Volevo fare solo un intervento anche per fare un po' di chiarezza. Credo che questa proposta di delibera non abbia nulla a che vedere con il prg..., l'ingegnere potrà anche confermare quello che sto dicendo..., ha un iter che cammina per conto suo. Come lei ha detto, il prg è ancora al vaglio dell'Assessorato per quanto riguarda la VAS, per cui noi non abbiamo depositato niente, il prg è stato adottato dal Consiglio Comunale e siamo in attesa che l'Assessorato vada ad evadere la VAS. Nella VAS poi indicherà quelle che sono le varie ed eventuali correzioni che si dovranno fare. Credo che la proposta di delibera di stasera riguarda l'applicazione su tutto il territorio siciliano di una legge regionale dove dà la facoltà ai Comuni di regolamentare i parametri che già sono stati descritti nella legge. Il Regolamento serve per fare sì che ogni Comune possa adeguare nella maniera migliore le attività che già sono definite nella norma. Le due zone che dice lei, Consigliere, non si possono prevedere. L'ingegnere ha ampiamente ripetuto che lo spostamento del volume va fatto per aree omogenee e quindi se ci sono delle zone B a Trappeto o delle zone B al centro, non è che si possono estinguere e fare due zone che riguardano Trappeto e San Giovanni La Punta. È una questione uniforme su tutto il territorio. Noi questa sera dobbiamo approvare il Regolamento che disciplina le modalità di applicazione della legge regionale sul nostro territorio. Non credo che ci sia altro. Ingegnere lei mi confermerà, non credo di avere detto cosa diversa da quello che ha detto lei, e non credo che si possa entrare nella zonizzazione del territorio da questo punto di vista.”

Il Consigliere Trovato: “Signor Sindaco io non sono d'accordo con lei perché tutte le volte che noi solleviamo una questione lei dice “è bene fare chiarezza”, come se noi non capissimo cosa stiamo andando ad approvare. Noi abbiamo capito benissimo l'art.22 cosa è, tanto che ne stimo parlando, così come abbiamo capito che c'entra il prg. (voce fuori microfono) lo abbiamo capito...(voce fuori microfono) noi lo abbiamo compreso e stiamo mettendo in luce quei punti cardini dove c'entra il prg, perché come stiamo dicendo parliamo di servizi..., i servizi cosa sono...; se io mi sposto la cubatura al centro dove magari abbiamo previsto una certa situazione per le scuole in un determinato posto..., aumentando quella volumetria in una zona, perché è più prelibata rispetto ad un'altra, potrebbe accadere questo..., quindi il prg c'entra come vede. Poi che lei sul prg..., come se non ne sapesse nulla e non ha fatto solleciti sulla VAS, non ha fatto niente..., questo è un problema suo perché lei è il Capo dell'Amministrazione. Quello è un altro problema. Io questa sera avevo sollevato questa questione..., quindi il prg c'entra e sto dicendo se è possibile creare le due zone, „a lo dico a fin di bene e non perché voglio smontare l'atto.”

Il Sindaco: “Consigliere le chiedo scusa..., non è mio costume instaurare un dialogo di contrapposizione, però mi sento chiamato in causa e devo rispondere. Il sollecito all'Assessorato lo abbiamo fatto..., lo abbiamo predisposto a firma mia e dell'ing. Faro, proprio per sollecitare la VAS..., lo abbiamo fatto un paio di mesi fa, molto prima del periodo estivo. Per cui..., solamente per rappresentare che il nostro senso del dovere, la nostra attenzione anche nei riguardi di un'attività importante per l'economia del nostro territorio non la trascuriamo...insieme a tutte le altre cose. Ripeto, io non conosco in questa circostanza i contenuti dell'art. 22..., ritengo che la proposta di delibera non sia attinente al prg, però è chiaro che io non posso farle cambiare idea o punti di vista.”



Il Presidente: “E’ uscito il Consigliere Coco. Andiamo alla votazione del punto 2 all’Ordine del Giorno. Bisogna sostituire Coco, che era nominato scrutatore..., con Gullotto. Quindi si va alla votazione del punto 2 all’Ordine del Giorno”.

Viene data lettura dell'oggetto della proposta di Atto deliberativo.

Il Presidente pone in votazione palese per alzata di mano la proposta di deliberazione di cui in oggetto che viene approvata con voti favorevoli 10 - astenuti 3.



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA
C.F.00453970873

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 32 del 29/09/2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La Deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 22/10/2021.

San Giovanni La Punta, 07/10/2021

Addetto alle pubblicazioni
SEMINATO LOREDANA / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA
C.F.00453970873

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 32 del 29/09/2021

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata in pubblicazione dal 07/10/2021 al 22/10/2021

E' divenuta esecutiva il **17/10/2021**, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

San Giovanni La Punta, 22/10/2021

Il Segretario Generale
SPINELLA GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.